

TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I Civile

In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4467/2025 del Ruolo Generale introdotto con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., in data 17.09.2025

PROMOSSO DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio [REDACTED]

Attore

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1* e P. IVA *P.IVA_2*, con sede legale in [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio [REDACTED]

Convenuta

NONCHE' CONTRO

Controparte_2 (C.F. e P. IVA P.IVA_3 , con sede legale in ██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Email_1

Convenuta

Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.

Conclusioni dell'Attore: come da nota di precisazione delle conclusioni del 13.3.2026, *“nel merito, in via principale: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, il venir meno del titolo vantato da Controparte_1 e posto a fondamento della notifica delle cartelle contestate e in ogni caso che nulla è dovuto da parte del sig. Pt_1 in ragione dell'esdebitazione del sig. Pt_1 avvenuta per effetto dell'omologazione del concordato liquidatorio semplificato di ██████████ e, per l'effetto, l'inesistenza del diritto di CP_1 [...] di procedere all'esecuzione forzata nei confronti del Sig. Parte_1. Con vittoria di spese e competenze di lite.”*

Conclusioni della Convenuta – Controparte_1 come da nota di precisazione delle conclusioni del 13.3.2026, *“In via istruttoria, insistendo in quanto richiesto con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre ordine di esibizione nei confronti di ██████████ e dell'odierno opponente Parte_1, affinché, nel termine che sarà fissato, provveda a depositare in giudizio la integrale documentazione relativa al concordato esdebitatorio preventivo che la riguarda, ed in particolare: 1) la proposta di concordato e il piano; 2) gli elenchi dei creditori e delle passività; 3) le tabelle di graduazione e classificazione dei crediti (distinguendo tra privilegiati e chirografari); 4) le relazioni del*

professionista attestatore; 5) i provvedimenti di ammissione e di eventuale omologa; più in generale, ogni documento da cui risultino, con specifico riguardo al credito di CP_1 : 5) l'ammontare complessivo riconosciuto nella procedura, 6) la percentuale e le modalità di soddisfacimento previste, 7) la natura (privilegiata o chirografaria) dell'ammissione. Nel merito, si chiede alla S.V. di respingere ogni richiesta di parte avversa -e segnatamente quelle di cui alle pagg. 9 e ss dell'atto di opposizione. E conseguentemente di confermare la validità e l'efficacia delle due cartelle esattoriali di cui è processo e segnatamente la cartella n. [REDACTED] avente ad oggetto un credito di Contro per complessivi euro 12.383,29, e la cartella n. [REDACTED] avente ad oggetto un credito di Contro per complessivi euro 430.906,02; con ogni effetto di legge. Contestualmente confermando la validità del ruolo esecutivo formato da Contro e trasmesso all' CP_2 e l'entità dei crediti spettanti ad Contro nei due sopraindicati importi di euro 12.383,29 e 430.906,02 -oltre interessi di legge”.

Conclusioni della Convenuta Controparte_2 come da memoria di costituzione del 12.11.2025: “- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' [...]

Controparte_2 in merito a tutti i motivi sollevati di competenza esclusiva della [...]

Controparte_1 - rigettare, in ogni caso, l'opposizione proposta in quanto tardiva, illegittima ed infondata. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato e depositato in data 17.09.2025 Parte_I proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. avverso le cartelle di

pagamento n. [REDACTED] per complessivi euro 12.383,29, notificatagli in data 09.09.2024, e n. [REDACTED] per complessivi euro 430.906,02, notificatagli in data 28.11.2024, entrambe emesse da [REDACTED] *Controparte_2* per crediti vantati da [REDACTED] *Controparte_1*

Formulava contestualmente istanza sospensiva.

L'opponente, a fondamento delle proprie richieste, esponeva di essere socio accomandatario illimitatamente responsabile di [REDACTED] di [REDACTED] e di avere prestato fideiussione in relazione a finanziamenti concessi alla società da [REDACTED] garantiti da [REDACTED] *Controparte_1* quale gestore del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla l. 662/1996.

Deduceva che [REDACTED] di [REDACTED] aveva presentato in data 26.6.2024, a seguito dell'esito negativo della composizione negoziale della crisi tentata, ricorso per concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 25-sexies CCII, cui era seguita omologa disposta con decreto del Tribunale di Padova pubblicato in data 4.4.2025 (n. [REDACTED]).

Rilevava che l'effetto esdebitatorio derivante dall'omologazione del concordato si estendeva anche alla propria posizione debitoria nei confronti di [REDACTED] *Controparte_1* [...] quale socio illimitatamente responsabile/fideiussore di [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED], per effetto del rinvio operato dall'art. 25-sexies, comma 8, CCII all'art. 117 CCII.

Chiedeva pertanto accertarsi il venir meno del titolo vantato da *Controparte_1*

[...] e dichiararsi l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.

Si costituiva *Controparte_1* eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione, assumendo che le cartelle esattoriali non erano state tempestivamente impugnate e che erano pertanto divenute definitive e, come tali, inopponibili.

Nel merito, eccepiva che l'effetto esdebitatorio derivante dall'omologa non si estendeva alla posizione debitoria del sig. *Pr_1*

Si costituiva altresì *Controparte_2* deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle domande attoree.

All'udienza del 12.11.2025, fissata per l'esame dell'istanza sospensiva, le parti insistevano nelle rispettive posizioni e il giudice si riservava.

Con ordinanza depositata in data 1.12.2025 il giudice accoglieva l'istanza sospensiva, ritenendo, ad un vaglio sommario coerente con la fase cautelare, che l'opposizione appariva ammissibile e altresì fondata, in ragione dell'avvenuta omologazione del concordato semplificato di [REDACTED] di [REDACTED] dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 25-sexies, comma 8, CCII all'art. 117 CCII e dell'assenza di ragioni per ritenere tale disposizione incompatibile con la disciplina del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Seguiva, in vista della prima udienza di merito, il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.

Con memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c.

Controparte_4

formulava istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., chiedendo la produzione della documentazione integrale relativa alla procedura di concordato semplificato.

Con memoria ex art. 171ter n. 3 c.p.c. l'opponente eccepiva l'inammissibilità di tale istanza di esibizione, evidenziando che il ricorso per concordato semplificato e la relativa documentazione erano stati regolarmente notificati a

Controparte_4

nell'ambito della procedura di concordato, secondo quanto disposto dall'art 25 sexies comma 4 CCII, in data 29.10.2024, avendo quindi l'opposta avuto la possibilità di partecipare al procedimento che portava all'omologa del concordato e di venire a conoscenza di tutti i relativi atti e documenti.

All'udienza del 28.01.2026 le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice si riservava sulle richieste istruttorie svolte dalla convenuta.

Con decreto del 6.2.2026 il giudice rigettava le istanze istruttorie formulate da

[...]

Controparte_4

in quanto inammissibili e comunque irrilevanti ai fini della decisione e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.05.2026.

Le parti precisavano quindi le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 13.05.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

1) Infondate sono, in primo luogo, le eccezioni di carattere preliminare svolte dalle convenute.

Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da *Controparte_2*

[...], la stessa non può essere accolta in quanto, benché l'ente non sia titolare del rapporto obbligatorio sostanziale dedotto in giudizio, facente capo a *Controparte_1*

[...] lo stesso è stato correttamente evocato nel presente giudizio quale soggetto incaricato della riscossione e dell'eventuale esercizio dell'azione esecutiva sulla base delle cartelle di pagamento opposte.

Infondata è anche l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da *Controparte_1*.

Si ricorda che l'odierno opponente ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., contestando il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti per effetto dell'intervenuto effetto esdebitatorio derivante dall'omologazione del concordato semplificato della società [REDACTED] di [REDACTED] omologata con decreto del Tribunale di Padova pubblicato in data [REDACTED]).

La qualificazione dell'opposizione quale opposizione ex art 615 c.p.c. è corretta, non essendo posta in contestazione dal sig. *Pt_1* la regolarità di singoli atti esecutivi ma il diritto a procedere in via esecutiva per inesistenza, sopravvenuta, del credito azionato con le cartelle di pagamento. Trattandosi poi di opposizione incardinata prima dell'avvio di azione esecutiva, la stessa è stata correttamente introdotta nelle forme di cui al primo comma della norma citata.

Ciò premesso, deve ricordarsi che il codice di rito non prevede termini di decadenza per l'esercizio dell'opposizione ex art 615, primo comma, c.p.c., a differenza di quanto previsto per le opposizioni agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., ragione per cui non risulta corretto il richiamo ad eventuali termini di decadenza effettuato da parte opposta e la correlata eccezione di tardività.

Peraltro, che non vi siano limiti temporali alla proposizione del rimedio di cui all'art. 615, primo comma, c.p.c., se non quello dell'inizio dell'esecuzione, è circostanza di cui lo stesso Agente per la Riscossione ha dato notizia al sig. Pt_1 risultando indicato nelle cartelle esattoriali opposte, che tra i mezzi di impugnazione esperibili indicano l'opposizione all'esecuzione, per la quale, viene precisato, *“non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione”*.

Osserva il giudice che, ciò premesso in termini generali, va altresì evidenziato che il sig. Pt_1 ha rappresentato e documentato l'esistenza di un interesse, sopravvenuto al momento dell'emissione delle cartelle, che lo ha determinato ad avviare l'opposizione esecutiva nel settembre 2025; interesse correlato, da un lato, all'omologa del concordato e agli effetti che la stessa ha avuto anche sul suo patrimonio personale; dall'altro, alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata intervenuta in data 28.07.2025. Eventi, sopravvenuti all'emissione delle cartelle, che rendono evidente l'esistenza, al momento della notifica della citazione, di un interesse ad agire concreto ed attuale dell'opponente a proporre opposizione avverso le cartelle ricevute, al fine di paralizzare le azioni coattive preannunciate e ritenute non (più) legittime.

L'eccezione è quindi destituita di fondamento.

3) Passando al merito dell'opposizione, la stessa è fondata per le seguenti ragioni.

Nel merito l'opponente deduce che, a seguito dell'omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di [REDACTED] intervenuta con decreto del Tribunale di Padova del [REDACTED], si è prodotto nei propri confronti l'effetto esdebitatorio previsto dall'art. 117 CCII, richiamato dall'art. 25-sexies, comma 8, CCII. Sostiene, in

particolare, che tale effetto si estenda anche alla propria posizione di socio accomandatario illimitatamente responsabile della società, ancorché fideiussore dei debiti sociali, con conseguente venir meno del diritto di *Controparte_4* di procedere esecutivamente nei suoi confronti.

Sul punto, *Controparte_4* contesta quanto *ex adverso* dedotto, sostenendo che la disposizione richiamata dall'opponente non trovi applicazione nell'ambito del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, atteso che l'art. 25-sexies, comma 8, CCII prevede l'applicazione, tra gli altri, dell'art 117 CCII solo "in quanto compatibile". Secondo la prospettazione della convenuta, tale compatibilità deve escludersi con riferimento alla norma citata in ragione dell'assenza, nel concordato semplificato, della votazione dei creditori, presente invece nel concordato preventivo. Evidenzia inoltre e comunque che l'opponente ha assunto un'obbligazione fideiussoria recante la clausola del pagamento "a prima richiesta".

3.a) Osserva il giudice che è pacifico e documentalmente provato (cfr. docc. 3, 11, 15 atto di citazione) che [REDACTED] ha presentato ricorso per concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e che la relativa procedura è stata omologata con decreto del Tribunale di Padova pubblicato in data 4.4.2025 (n. [REDACTED]).

Ebbene, l'art. 25-sexies, comma 8, CCII prevede espressamente che al concordato semplificato si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 CCII.

A sua volta, l'art. 117 CCII dispone, al primo comma, che *"Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso"*, laddove il secondo comma precisa che *"Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili"*.

Sul punto, la convenuta – come visto - sostiene che tale disposizione non può ritenersi applicabile alla procedura di concordato semplificato in ragione dell'assenza della votazione ed accettazione dei creditori.

L'assunto non può essere condiviso.

In forza di quanto disposto dall'art 117 CCII, tutti i creditori anteriori, una volta intervenuta l'omologazione del concordato, restano vincolati ex lege agli effetti dell'omologa, sia con riferimento al *quantum* del credito (ovvero all'eventuale falcidia concordataria), sia con riferimento ai tempi ed alle modalità di pagamento, che saranno quelle previste in piano. Quello appena descritto è l'effetto tipico del concordato e in qualche modo la finalità dello stesso, essendo l'obbligatorietà per tutti i creditori del piano e il correlato effetto esdebitatorio connaturati all'istituto concordatario. Non è quindi nemmeno in astratto comprensibile quale sarebbe la disciplina, e la funzione, del concordato semplificato ove si ritenesse l'art. 117 CCII "incompatibile" con l'istituto e si negasse quindi l'applicazione della sua vincolatività per i creditori anteriori e il correlato effetto esdebitatorio.

Né certo tale disposizione può ritenersi incompatibile con il concordato semplificato per il solo motivo che lo stesso, a differenza di quello preventivo, non prevede il voto dei creditori, dato che tale voto è sostituito, per volontà del legislatore, dal vaglio delegato al Tribunale, che prende in esame non solo la proposta del debitore e il piano di concordato ma anche il contenuto di eventuali opposizione all'omologa che i creditori possono proporre (così garantendosi un contraddittorio e una interlocuzione con questi). E' allora evidente che ove tale vaglio del Tribunale risulti positivo e si addivenga all'omologa, non vi sono ragioni per escludere l'applicazione dell'art. 117 CCII, che renderà il concordato semplificato vincolante per tutti i creditori anteriori. D'altro canto, le disposizioni di cui all'art 117 CCII in oggetto non attengono al procedimento tramite cui si giunge all'omologa del concordato preventivo ma agli effetti dello stesso una volta intervenuta l'omologa, circostanza che avalla l'inesistenza di alcuna incompatibilità di tali norme rispetto all'istituto del concordato semplificato.

Applicando allora al caso di specie la disposizione di cui all'art 117 CCII deve ritenersi che l'effetto esdebitario del concordato semplificato, a fronte dell'omologa, abbia interessato tutti i crediti anteriori, tra cui pacificamente rientra quello azionato con le cartelle di pagamento (non essendo la circostanza nemmeno oggetto di contestazione da parte di [...]

Controparte_1 e abbia interessato non solo la posizione della società ma anche quella del socio illimitatamente responsabile sig. *Pt_1* non essendovi previsioni, nella proposta e nel piano omologato, di esclusione della sua posizione debitoria.

3.b) Né a soluzioni diverse può pervenirsi, nel caso di specie, per il fatto che l'opponente, oltre a rivestire la qualità di socio illimitatamente responsabile della società debitrice ha altresì prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni sociali.

Ritiene il giudice che possano trovare applicazioni, al fine di risolvere la apparente antinomia tra il primo comma dell'art 117 CCII (nella parte in cui fa salvi i diritti del creditore nei confronti del fideiussore) e il secondo comma della stessa norma (nella parte in cui estende gli effetti del concordato, salvo patto contrario, ai soci illimitatamente responsabili), i principi interpretativi già espressi dalla giurisprudenza in relazione all'art 184 l.f., pure intitolato "effetti del concordato per i creditori" e che disponeva in termini identici all'art 117 CCII.

Va allora evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha fugato ogni dubbio sull'interpretazione da darsi a tale disposto normativo, stabilendo che laddove l'art. 184, secondo comma, legge fallimentare, prevede che i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori, si riferisce in realtà ai soli terzi diversi dai soci.

In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che: *"L'art. 184 secondo comma della legge fallimentare, ai sensi del quale il concordato della società, salvo patto contrario (da stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato stesso), ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione, considerato che il primo comma di detto articolo, nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori (nonché i coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi,*

nel concordato come nel fallimento, proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali.” (Cass., Sezioni Unite, 19 giugno 1989, n. 3749).

Più recentemente, la Suprema Corte ha ribadito questo principio, affermando che *“Il socio illimitatamente responsabile, che ha prestato fideiussione a favore di un creditore sociale, ai fini concordatari non è un terzo garante ex art. 184 co. 1, parte II, L.F., ma risponde per un debito comunque proprio in conseguenza della sua responsabilità illimitata rispetto alle obbligazioni sociali. Pertanto, salvo patto contrario, fruisce dell'effetto esdebitatorio di cui all'art. 184, co. 2, L.F., che comunque non può verificarsi, ove difetti l'integrale pagamento, allorché il debito sociale risulti garantito dal socio illimitatamente responsabile a mezzo dazione di ipoteca che rende il credito così garantito come ipotecario anche in sede concordataria.” (Cass., Sezioni Unite, 17 febbraio 2015, n. 3022).*

Tale principio è stato altresì recepito dalla giurisprudenza di merito.

In particolare, il Tribunale di Padova, richiamando espressamente la Cass., Sez. Un., n. 3749/1989 e Cass., Sez. Un., n. 3022/2015, ha ribadito che l'art. 184, comma 1, l.f. trova la propria giustificazione nel fatto che i diritti conservati dai creditori riguardano esclusivamente i rapporti instaurati con *“soggetti terzi estranei alla società”*, i cui rapporti *“restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti”*. In tale prospettiva, il Tribunale ha affermato che la sentenza SU n. 3022/2015: *«si pone in continuità con quanto già osservato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3749 del 24/08/1989 (Rv. 463669 – 01), secondo cui l'art. 184 secondo comma della legge fallimentare, ai sensi del quale il concordato della società, salvo patto contrario (da*

stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato stesso), ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione, considerato che il primo comma di detto articolo, nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori (nonché i coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi, nel concordato come nel fallimento, proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali. Deve allora concludersi che l'obbligazione dei soci fideiussori nei confronti della banca è venuta meno a seguito del prodursi degli effetti di cui all'art. 184 L.F., » (Trib. Padova, sez. II, 30/03/2021, pubblicata in "Ilcaso.it").

Ancora più di recente, il Tribunale di Pistoia ha ribadito tali conclusioni, osservando che la Cassazione, nell'arresto del 1989, rilevato che *“il secondo comma dell'art. 184 (“salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”) “costituisce la regola, quanto alla posizione dei debitori - società e soci - , della efficacia del concordato”, mentre il primo comma (“il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori ... tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”) “indica la regola circa la posizione dei creditori rispetto al concordato”. Dei due, tuttavia, il primo ha una “portata totalizzante” idonea a ridurre “lo spazio riservato alla seconda parte di detto primo comma (solo) ai coobbligati, al fideiussore del debitore (cioè della società e dei soci illimitatamente responsabili)*

e agli obbligati in via di regresso, che siano estranei alla compagine sociale, e induce a considerare, essi soltanto, terzi rispetto alla società, in quanto, non potendo ovviamente il loro fallimento essere prodotto dal fallimento della società, non possono neppure giovare della estensione dei benefici del concordato. In altri termini: “perché possa trovare applicazione il primo comma dell'art. 184, occorre che colui nei cui confronti il creditore conserva i suoi diritti sia un soggetto al quale il fallimento della società non potrebbe estendersi, poiché il socio che fallisce per effetto del fallimento della società sarebbe tenuto a rispondere dei debiti sociali in quanto fallito; e, in quanto potenziale fallito, beneficia del concordato volto a sostituire una procedura concorsuale all'altra”. Questi concetti sono stati poi ribaditi – ed estesi anche all'ipoteca - dalla sentenza 16 febbraio 2015 n. 3022 (...). In conclusione, il fallimento ed il concordato preventivo per la loro indefettibile natura di procedure concorsuali non tollerano che le garanzie anteriormente rilasciate sui beni della società e dei soci illimitatamente responsabile - realizzando “parentesi di escussione particolare” riservate a specifiche categorie di creditori - possano costituire un argine alla liquidazione concorsuale: di esse la procedura farà tabula rasa riconducendo tutto, senza alcuna distinzione, al concorso dei creditori. A seguito della chiusura del concordato preventivo quindi si è già realizzata l'estinzione della fideiussione prestata”(Trib. Pistoia, sentenza n. 529/2024 del 12.6.2024, pubblicata in “Ilcaso.it”).

Applicando tali principi alla fattispecie in esame risulta evidente che la qualità di fideiussore e/o di “garante a prima richiesta” assunta dall'opponente non vale ad escludere gli effetti derivanti dall'omologazione del concordato della società, posto che la responsabilità del sig. **Pt_I** trova

titolo *in primis* nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile, potendo la creditrice soddisfarsi unicamente nelle modalità e nei limiti del concordato, considerato che il credito *de quo* è pacificamente sorto anteriormente al concordato.

L'opposizione deve pertanto essere accolta, con conseguente accertamento dell'inesistenza del diritto di Controparte_1 di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1 in forza delle cartelle di pagamento impugnate.

4) Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano nell'ammontare indicato in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi delle fasi istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore individuato sulla base della domanda, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. Risulta irrilevante, ai fini della liquidazione delle spese, la circostanza dedotta da Controparte_1 che le cartelle di pagamento sono state notificate prima dell'omologa del concordato semplificato, dato che la notifica del preavviso di ipoteca è ad essa successiva e che comunque la difesa dell'opposta si è fondata sulla loro prospettata legittimità pur a fronte dell'omologa intervenuta.

Tutto ciò premesso

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nella causa n. [REDACTED] R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,

- accoglie l'opposizione proposta da Parte_1 e per l'effetto accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di Controparte_1 di procedere ad

esecuzione forzata nei confronti di *Parte_1* in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n. [REDACTED];

- condanna *Controparte_1* e *Controparte_2*

[...], in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in euro [REDACTED] per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Padova, 12.6.2026

Il Giudice

Paola Rossi